

Il Sole

24 ORE

| SPECIALE

ENERGIE VERDI

LE SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE PER LE FONTI RINNOVABILI



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Publicazione settimanale con Il Sole 24 Ore
€ 3,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 1 + il Sole
24 ORE € 2,00).

Non vendibile separatamente:
solo ed esclusivamente per
gli abbonati, in vendita separata
dal quotidiano a 1€

INTRODUZIONE

Il catalogo delle norme sostenibili

Lurgenza dei temi ambientali è ormai un dato evidente e acquisito, in queste settimane caratterizzate in Italia e nel mondo da fenomeni climatici estremi, come la siccità e le temperature ben oltre le medie. Se a questo si aggiunge la necessità di cambiare le fonti di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi ucraina, ben si comprende come negli ultimi tempi si siano succeduti più interventi normativi. Sia in ambito europeo sia all'interno dei Paesi si moltiplicano nuove disposizioni che cercano, agendo su più livelli, di favorire e accompagnare comportamenti di consumo e modalità di produzione verso una maggiore sostenibilità. Che ha un doppio risvolto: la sostenibilità ambientale e quella geo-politica ed economica.

In questa corrente di cambiamento l'Italia si è mossa spesso a strappi, alterando misure dichiaratamente ispirate alla sostenibilità a scelte politiche e amministrative in contrasto con quelle tendenze. Si pensi, solo per fare qualche esempio, agli incentivi dapprima generosi poi via via più ridotti per il

fotovoltaico; oppure alle decisioni in materia di gasdotti; oppure, ancora, alle indicazioni in ordine sparso di Regioni ed enti locali per la mobilità sostenibile.

Nel corso della legislatura che sta finendo, in vista del voto del 25 settembre, sono stati compiuti passi significativi, seppur tra tentativi, correzioni ed errori che ormai starà al prossimo Parlamento e ai prossimi governi rimediare (basti qui il caso dei bonus edilizi). E va dato atto all'ultimo governo in carica, quello guidato da Mario Draghi, di aver proseguito il percorso tentando di semplificare e razionalizzare le azioni esistenti, favorendo l'avvio di iniziative nuove. In questo ambito, il Dipartimento della Funzione pubblica, su impulso del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha raccolto tutte le semplificazioni e gli snellimenti burocratici varati dal governo Draghi. Un catalogo ragionato delle modifiche normative e regolamentari che «Il Sole 24 Ore» presenta ora in questo instant book.

IL PUNTO

Semplificazioni e interventi di riordino

La raccolta delle modifiche normative per le diverse fonti energetiche, gli impianti da costruire, quelli in corso di costruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazioni in materia di fonti energetiche

Quali sono le fonti energetiche?	7
Quali sono le fonti energetiche rinnovabili?	7
Quali sono le fonti energetiche non rinnovabili?	7

01 Le semplificazioni nel campo energetico aggiornate al decreto legge n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

Semplificazioni in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili <i>Cos'è l'Autorizzazione Unica (AU)?</i>	10
Semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale <i>Cos'è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)?</i>	11
Semplificazioni in materia di impianti agro-voltaici <i>Cosa sono gli impianti agro-voltaici?</i>	13
Semplificazioni in materia di biogas e biometano <i>Qual è la differenza tra biogas e biometano?</i>	17
Semplificazioni in materia di impianti offshore <i>Quali sono le semplificazioni principali previste in materia di impianti offshore dalla legge n. 34/2022?</i>	20
Semplificazioni in materia di impianti eolici <i>Quali sono le semplificazioni principali in materia di impianti eolici?</i>	22

02 Regimi amministrativi per gli impianti fotovoltaici

Aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a FER <i>Come individuare le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER)?</i> <i>Cos'è un impianto fotovoltaico?</i> <i>Il Fotovoltaico è diverso dal Solare Termico?</i>	26
Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione <i>Quali sono le semplificazioni principali in materia di immobili della pubblica amministrazione?</i>	34
Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica <i>Quali sono le semplificazioni principali in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica?</i>	35

03 **Focus «DL Aiuti”**: Le nuove misure di semplificazioni in campo energetico introdotte dal DL 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto «DL Aiuti», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione <i>Quali sono le semplificazioni principali in materia di rigassificazione?</i>	38
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili <i>Ulteriori misure di semplificazione per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili (FER)</i>	40
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili <i>Ulteriori semplificazioni in materia di Autorizzazione Unica (AU) statale</i>	42
Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili <i>Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?</i>	44
Disposizioni in materia di VIA <i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)</i>	45
Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti <i>Misure principali di semplificazione per intervento di ammodernamento asset esistenti</i>	46
Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili <i>Misure di semplificazione in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AIA)</i>	47
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici <i>Modifiche principali alla normativa del Superbonus</i>	48

04 **Ulteriori semplificazioni in materia di energia previste dal cosiddetto «DL Aiuti bis» approvato dal Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022**

<i>Quali sono le ulteriori misure previste dal c.d. «DL Aiuti bis» approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022?</i>	52
Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti <i>Quali sono le ulteriori misure che riguardano l'energia?</i>	

Questo instant book riporta i contenuti di un documento a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzato attraverso la rielaborazione dei Dossier del Servizio Studi Camera e Senato. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ringrazia il Ministero della Transizione Ecologica per l'impegno profuso nella predisposizione delle norme oggetto della presente raccolta. I contenuti del documento sono aggiornati alla data del 4 agosto 2022.

Il Sole
24 ORE

Direttore responsabile

Fabio Tamburini

Caporedattore

Mauro Meazza

I Libri del Sole 24 Ore Settimanale – N. 20/2022 – Agosto 2022

Registrazione Tribunale di Milano n. 33 del 22.01.2007. Direttore responsabile: Fabio Tamburini. Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale, redazione e direzione: Viale Sarca n. 223, 20126 Milano. Da vendersi in abbinamento al quotidiano «Il Sole 24 Ore». Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 1 euro.

Chiuso in redazione il 5 agosto 2022

© Riproduzione riservata copyright Il Sole 24 Ore Spa

CARATTERISTICHE

La distinzione fondamentale: fonti energetiche rinnovabili e fonti energetiche non rinnovabili

Quali sono le fonti energetiche?

Le fonti energetiche si distinguono in fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili:

- le prime hanno come fattore limitante il rispettivo livello di potenza disponibile;
- le seconde hanno come fattore limitante la disponibilità di energia, quindi sono soggette a esaurimento.

Le prime hanno bisogno di **sistemi di accumulo**: infatti, le possiamo eguagliare a una pensione (si ha sempre mensilmente, ma se vogliamo fare un investimento occorre accumulare mensilmente parte della pensione).

Le seconde le possiamo paragonare a un capitale che abbiamo a disposizione in banca: in questo caso possiamo fare un investimento ma il capitale si assottiglia sempre più.

Quali sono le fonti energetiche rinnovabili?

Tra le fonti energetiche rinnovabili possiamo ascrivere:

- l'idraulica
- la geotermica
- la solare
- l'eolica
- le biomasse
- Il calore ambiente (pompe di calore)

Quali sono le fonti energetiche non rinnovabili?

Tra le fonti energetiche non rinnovabili possiamo ascrivere:

- Il nucleare
- Il carbone
- Il petrolio
- Il gas naturale

Il Sole
24 ORE



GAS RUSSO: L'INIZIO DI UNA NUOVA GUERRA FREDDA.

Quali sono le scelte che hanno reso il nostro paese ostaggio del sempre più prezioso gas russo? L'ex ministro e celebre autore Alberto Clò riporta l'attenzione sui dilaganti problemi energetici del paese, reputati come una priorità attuale ma non solo. Dalle ultime riforme di Vladimir Putin, un'accurata retrospettiva per scoprire come in realtà la nostra politica energetica trovi radici nelle discutibili decisioni di molti anni fa. Una politica trascurata di cui oggi paghiamo, in tutti i sensi, il caro prezzo.

DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE A € 16,90



Per maggiori informazioni chiama
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping



In vendita su Shopping24
offerte.ilssole24ore.com/ricattogasrusso

amazon

ibs.it

Rakuten kobo

venga su eureka.it/pics

01

LE SEMPLIFICAZIONI

Le semplificazioni nel campo energetico aggiornate al DI 21/2022,
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

PERCORSI AUTORIZZATIVI

Semplificazioni in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Cos'è l'Autorizzazione Unica (AU)?

L'Autorizzazione Unica è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), al di sopra di prefissate soglie di potenza stabilite nella Tabella A del decreto legislativo 387/2003. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce titolo a costruire e a esercitare l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.

Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria.

La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate mentre per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, del Ministero della Transizione Ecologica (Mite).

L'articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 77/2021 – che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – dispone che il ministero della Cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini (contigui) ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

In tutti i casi, il rappresentante del ministero della Cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

TERRITORIO

Semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale

Cos'è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)?

La Valutazione di Impatto Ambientale ha la finalità di assicurare che l'attività dell'uomo sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

La VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana.

Quanto alle semplificazioni in materia di valutazione di impatto ambientale si evidenzia preliminarmente che, con riferimento alla durata dei termini per l'adozione della VIA, ai sensi del codice dell'ambiente, come modificato dai decreti legge di semplificazione (decreto-legge n. 76/2020 e decreto-legge n. 77/2021), gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, le infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno e altri progetti destinati alla decarbonizzazione rientrano tra le opere e infrastrutture strategiche alla realizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) (indicate nell'articolo 18 del decreto legge n. 77/2021 che ha inserito l'Allegato 1-bis nel codice dell'ambiente).

Tali opere sono sottoposte "a regime speciale", come anche i progetti compresi nel PNRR e quelli finanziati a valere sul fondo complementare. E in particolare:

- per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale è competente la commissione tecnica PNRR-PNIEC (già istituita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 che ha novellato il comma 2-bis dell'articolo 8 del codice ambientale). Ai sensi dell'articolo 7-bis del codice ambientale, sono di competenza statale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, impianti geotermici pilota, nonché le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare (1);
- la realizzazione degli impianti e le opere a essi

connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (comma 2-bis dell'articolo 7-bis del codice dell'ambiente, prima inserito dall'articolo 50 del decreto legge n. 76/2020 e poi modificato dall'articolo 18 del decreto legge n. 77/2021);

● vi è una procedura di VIA fast-track.

In particolare, sono dimezzati i termini per la fase di consultazione (di cui all'articolo 24 del codice dell'ambiente, già modificato dall'articolo 50 del decreto legge n. 76/2020 e poi dall'articolo 21 del decreto legge n. 77 - (2); quanto alla fase di adozione del provvedimento di VIA di competenza statale la commissione tecnica PNRR-PNIEC, si deve esprimere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, entro trenta giorni (anziché sessanta ordinari) dalla conclu-

sione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione presentata dal proponente. Il direttore generale del Mite dovrà adottare il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni.

Inoltre, l'articolo 7 quater del Dl 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimane in capo alle medesime Regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Note

1) L'articolo 7-bis del Codice dell'ambiente ripartisce le competenze tra Stato e Regioni stabilendo che sono sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA, in sede statale i progetti elencati, rispettivamente, negli allegati II e II-bis alla parte seconda del codice dell'ambiente, e, in sede regionale i progetti elencati, rispettivamente, negli allegati III e IV.

Tra i progetti di competenza statale rientrano le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti, impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW; impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, nonché gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, impianti geotermici pilota, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.

Il comma 4 dell'articolo dispone che in via generale che, "in sede statale, l'autorità competente è il Ministero della transizione ecologica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero della cultura per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. In sede regionale, ai sensi del comma 5, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

2) È previsto un termine di trenta giorni (che invece sono 60 giorni secondo la procedura ordinaria) dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia interessato; un termine di dieci giorni (anziché venti) entro il quale l'Autorità competente può chiedere al proponente la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita; un termine di quindici giorni (anziché trenta) per la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati in relazione alle modifiche e integrazioni.

AGRICOLTURA

Semplificazioni in materia di impianti agro-voltaici

Cosa sono gli impianti agro-voltaici?

Gli impianti agro-voltaici sono una modalità di installazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli.

La particolarità di questi impianti, che li distingue da quelli installati a terra, è che i pannelli solari fotovoltaici sono installati ad una certa altezza, agganciati ad una particolare tensostruttura che consente il passaggio di trattori e macchine agricole.

Le strutture sono mobili e progettate appositamente per non creare alcun problema durante la coltivazione dei terreni: di conseguenza gli impianti agro-voltaici permettono sia di coltivare senza problemi i campi, che di produrre energia elettrica.

Da ultimo gli impianti agro-voltaici sono stati disciplinati dall'articolo 11 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

L'articolo 11, in particolare, introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (legge n. 27/2012) – che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita dalle seguenti nuove previsioni:

1 la nuova formulazione della lettera b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all'articolo 65). Contestualmente, la lettera b) dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1-septies dell'articolo 65) – dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con

moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.


2 Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'attività pastorale, la nuova lettera a) dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

3 Sempre con l'articolo 11 del decreto legge n.17 del 2022 si interviene sull'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, che disponeva - in via generale - che, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Con il nuovo comma 1-quater del suddetto articolo 65, si dispone che il divieto di accesso agli incentivi di cui al comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Il comma 1-quinquies dispone che l'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è condizionato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Tale comma viene dunque qui integrato con l'ulteriore condizione che tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

Il comma 1-sexies dispone che, qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessino i benefici fruiti.

L'altezza.

Negli impianti agrovoltaici i pannelli sono distanziati dal terreno



Lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola e gli investimenti del Pnrr

Il decreto legge n. 1/2012 (legge n. 27/2012), all'articolo 65, comma 1, ha sancito - per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole - il divieto di fruizione degli incentivi statali riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 28/2011. Il comma 2 dell'articolo 65 ha ammesso limitate eccezioni al divieto, riguardanti:

- gli impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare;
- gli impianti fotovoltaici insediati su aree agricole con titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1/2012) entrati in esercizio entro 180 giorni.

È stato previsto per tali impianti, ai fini del godimento dei benefici, il rispetto dei seguenti requisiti: avere una potenza nominale non superiore a 1 MW; se appartengono allo stesso proprietario del terreno, rispettare la distanza di 2 km e non occupare più del 10% dell'area agricola. La finalità del divieto introdotto dall'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 è la preservazione dell'ambiente e, dunque, l'eco sostenibilità dei terreni ad uso agricolo, in una fase di sviluppo "impetuoso" del fotovoltaico nel nostro Paese.

Il divieto, per come inizialmente strutturato, aveva escluso dagli incentivi anche gli impianti fotovoltaici con installazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e su cave o lotti di cave, ovvero su aree contaminate sottoposte a bonifica, le quali, seppure qualificate in sede catastale come «terreni agricoli», erano insuscettibili di ulteriore sfruttamento e, dunque, inadatte alla coltivazione. Posta la qualificazione catastale di «aree agricole», gli impianti fotovoltaici su tali terreni insuscettibili di sfruttamento agricolo non potevano dunque accedere ai bandi previsti dalle vigenti misure

incentivanti. Al fine di risolvere l'impasse, il legislatore è intervenuto, con il decreto legge n. 76/2020 ("Di semplificazioni").

L'articolo 56, comma 8-bis, ha introdotto due nuovi commi 1-bis ed 1-ter nell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012, e ha così disposto che il divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi, e dunque ha ammesso al godimento dei benefici statali, gli impianti solari fotovoltaici da realizzare:

- su aree dichiarate siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 28/2011), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni (nuovo comma 1-bis);
- su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. Gli impianti devono essere autorizzati (ai sensi dell'art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011) e in ogni caso l'accesso agli incentivi per essi non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni (nuovo comma 1-ter).

In una logica di sviluppo delle fonti rinnovabili orientata al conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea al 2030 da realizzare anche con gli investimenti contenuti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza, e in considerazione del fatto che - dati i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza - talune configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli consentono lo svolgimento delle attività agricole sottostanti e un'occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile, contro il 40% degli impianti tradizionali, il

successivo decreto legge n. 77/2021 (articolo 31, comma 5), ha consentito l'accesso alle misure incentivanti statali per le FER agli impianti solari fotovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (nuovo comma 1-quater dell'articolo 65 del decreto legge 1/2012, inserito dal decreto legge n. 77/2021).

L'accesso agli incentivi per gli impianti è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 65, inserito dal decreto legge n. 77/2021).

Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui sopra, cessano i benefici fruiti (nuovo comma 1-sexies dell'articolo 65, inserito dal decreto legge n. 77/2021).

Si evidenzia, la connessione tra le citate previsioni e gli investimenti previsti nel PNRR, e, in particolare, l'investimento Sviluppo agro-voltaico M2C2-I 1.1-44, per cui sono stanziati 1.099 milioni di euro. L'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 199/2021 - di recepimento della

Direttiva 2018/2001/UE cd. RED II (entrato in vigore il 15 dicembre 2021) - ha previsto che, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (Mite), al fine di realizzare l'intervento in oggetto siano definiti criteri e modalità per incentivare attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto la realizzazione di impianti agrovoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge n. 1/2012, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, tra i quali gli incentivi di cui al vigente regime incentivante, valevole anche per il fotovoltaico, di cui al D.M. 4 luglio 2019.

Come evidenzia dunque il GSE, nel regolamento operativo per l'accesso agli incentivi del Dm 4 luglio, la deroga al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici collocati su aree agricole, introdotta dal decreto legge n. 77/2021 con i commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto legge n. 1/2012, sarà pertanto applicabile a seguito della pubblicazione dei provvedimenti del Mite, previsti dal decreto legislativo 199/2021, con cui verranno definite le possibili opzioni tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti agro-voltaici dal richiamato decreto legge.

ZOOTECNIA

Semplificazioni in materia di biogas e biometano

Qual è la differenza tra biogas e biometano?

Il biogas è una fonte di energia rinnovabile che deriva dagli scarti agricoli, alimentari e dai rifiuti organici. Questo tipo di gas proviene dalla digestione anaerobica delle biomasse. Tale processo avviene all'interno di un digestore, in assenza di ossigeno, e provoca la degradazione delle sostanze organiche attraverso i batteri.

L'energia liberata è rilasciata sotto forma di biogas: costituito principalmente da metano e anidride carbonica e in parti minori da ossido di carbonio, idrogeno, azoto, vapore acqueo e idrogeno solforato.

Il biogas è il gas grezzo che esce dal digestore, mentre il biometano è un derivato del biogas che è stato sottoposto ad un processo di raffinazione e purificazione (upgrading). Il biometano è completamente assimilabile al gas naturale di origine fossile e può essere immesso nella rete nazionale di distribuzione oppure può essere utilizzato per l'autotrazione.

La disposizione più recente in materia è contenuta nell'articolo 12-bis, inserito nel decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. L'articolo 12-bis propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come «residui dell'attività agroalimentare» purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

Una disciplina volta alla semplificazione per favorire gli impianti di biogas e di biometano è contenuta nell'articolo 31-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (legge di conversione n. 108/2021). L'articolo 31-bis contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i trasporti. I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie

prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

Inoltre, l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 21/2022 (convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e rubricato «Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas») consente - al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo - il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti

della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Si ricorda che per potenza nominale dell'impianto si intende il valore che è stato definito nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso agli incentivi. Il comma 2 sottopone la produzione aggiuntiva ad alcune condizioni:

A) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

B) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti

I biocarburanti

La produzione di biogas è la più rilevante tecnologia per la produzione di energia rinnovabile da parte delle aziende agricole; deriva dalla digestione anaerobica, un processo biochimico, costituito da diverse fasi successive, mediante il quale la sostanza organica viene decomposta e trasformata in una miscela di gas (metano, CO₂ e tracce di altre componenti), che prende appunto il nome di biogas.

Dal biogas (se non destinato all'autoconsumo all'interno dell'impresa agricola) si può ottenere il biometano. Il ricorso a questa tecnologia in Italia è minore rispetto ad altri paesi soprattutto a causa dei costi, specie se comparati con altre fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico). In questo senso, si sottolinea che i costi delle tecnologie per la trasformazione del biogas, al fine di separare il metano dalla CO₂, piuttosto elevati, risentono fortemente delle economie di scala, mentre gli impianti a biogas agro-zootecnici italiani sono per la maggior parte di piccole dimensioni. Tuttavia, la promozione della riconversione degli impianti di biogas alla produzione di biometano è esplicitamente prevista dal PNIEC (pag. 40, 60).

Sotto il profilo normativo, si ricorda che con l'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (legge n. 81/2006) è stato introdotto l'obbligo per i fornitori di gasolio e benzina, a partire dal 1° gennaio 2007, di immettere in consumo una quota di biocarburanti. Tale quota è stata inizialmente fissata in misura pari all'1% dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Il decreto-legge n. 145/2013 (legge n. 9/2014) ha stabilito che, a partire dal 2015, l'obbligo di immissione in consumo sia determinato in una quota percentuale di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno solare, anziché della benzina e gasolio immessi in consumo l'anno precedente.

Il decreto legislativo n. 28/2011, di recepimento della Direttiva RED I (Direttiva 2009/28/UE), all'articolo 33 ha disposto, ai fini del raggiungimento dei target di consumo da FER fissati in sede europea, che l'impiego di biocarburanti nei trasporti sia incentivato con le modalità di cui al sopra indicato articolo 2-quater del decreto-legge n. 2/2006, dunque, attraverso l'obbligo, da parte dei fornitori di immettere in consumo annualmente delle quote minime di bio carburanti.

amministrativi di assenso comunque denominati; C) l'utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20% appena citato richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete, ma non è in linea di principio precluso.

L'articolo 21 del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede, inoltre, che, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, di ridurre i fertilizzanti chimici, di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica (di cui all'articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134») prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato. Sul punto si evidenzia che l'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, statuisce che è considerato "sottoprodotto" ai fini ambientali il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. La stessa disposizione demanda - al secondo periodo - ad un apposito decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione. In attuazione di tale comma è stato quindi emanato il sopra citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016.

Biogas e derivati.

Dal biogas che viene sottoposto a raffinazione si ottiene il biometano



ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Semplificazioni in materia di impianti offshore

Quali sono le semplificazioni principali previste in materia di impianti offshore dalla legge n. 34/2022?

Vengono introdotte ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro. In particolare, sono previste:

- che siano sottoposte a autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti;
- che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti offshore in aree idonee si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di tali impianti;
- che siano snellite l'adozione delle linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori.

La disciplina degli impianti offshore è stata da ultimo modificata dall'articolo 13 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro. A) Il comma 1 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro - l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata. B) il comma 2, alla lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti offshore. Ai sensi della lettera b) per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti



Meno burocrazia.

Per gli impianti offshore sono state snellite le procedure di autorizzazione

di autorizzazione per le domande già presentate. C) Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto

con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

AEROGENERATORI

Semplificazioni in materia di impianti eolici

Quali sono le semplificazioni principali in materia di impianti eolici?

Viene fissato il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere è assoggettata a dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

Vengono riviste le definizioni ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito.

Infine, viene modificata la disciplina di calcolo dell'altezza massima dei nuovi aerogeneratori, rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente.

Un intervento di semplificazione volta a favorire gli impianti eolici è contenuto nell'articolo 9, comma 01, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il comma 01 incide sulle definizioni di «sito dell'impianto eolico» e di «altezza massima dei nuovi aerogeneratori», contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, ai fini dell'applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, e relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati e vengano realizzati nello stesso sito. Tali nuovi impianti, a fronte di un incremento di diametro, devono avere, secondo la legislazione vigente, un'altezza massima (dal suolo all'estremità delle pale) prestabilita.

La lettera b) del comma 01 contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 2022 – attraverso la sostituzione del comma 3-bis dell'articolo 5 – che contiene la definizione di “sito dell'impianto eolico” dispone che:

- nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto deve essere realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione angolare di 20°, anziché 10° attualmente previsto, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento,



Distinzione.

Rivisti i regimi applicabili agli interventi di modifica sostanziale o non sostanziale

anziché del 15 per cento attuale, rispetto alla lunghezza dell'impianto autorizzato;

- nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento, anziché del 15 per cento attuale.

Il comma 3-bis previgente recava la seguente definizione di «sito dell'impianto eolico»:

A) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza del 15 per cento rispetto alla lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

B) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli

convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

La lettera c) del comma 01 contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 2022 – attraverso la sostituzione del comma 3-quater – dispone che per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» (h_2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2 / d_1)$

Ai sensi del comma 3-quater previgente, per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» h_2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori su un'unica direttrice, due volte e mezza l'altezza massima raggiungibile dal suolo h_1 dall'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori su più direttrici, il doppio dell'altezza massima raggiungibile dall'aerogeneratore già esistente.

Il Sole

24 ORE



RILASSATI TRA I LIBRI METTENDOTI ALLA PROVA.

Hai letto davvero tutti i libri che dici di aver letto? Mettiti alla prova con *Compiti delle vacanze per amanti dei libri*, per te cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tantissime domande che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea. Scopri curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche sui tuoi libri preferiti. Cogli l'occasione per arricchire la tua mente divertendoti, da solo o in compagnia.

IN EDICOLA DA SABATO 30 LUGLIO CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 30/08/2022.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping **24**

In vendita su [Shopping24](http://Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/compitivacanzelibri)

02

IL FOTOVOLTAICO

Regimi amministrativi per gli impianti fotovoltaici

CARATTERISTICHE

Aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili

Come individuare le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER)?

La norma:

- dispone che l'aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto e dovrà intervenire a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee.
- interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato.
- integra l'elencazione delle aree idonee individuate ope legis, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.

Cos'è un impianto fotovoltaico?

In parole semplici l'impianto fotovoltaico consente di convertire la luce del sole (fonte rinnovabile) in elettricità grazie a:

- i pannelli fotovoltaici: con all'interno cellule solitamente di silicio, un semiconduttore che all'esposizione della luce produce elettricità.
- l'inverter: un dispositivo che converte la corrente generata dai pannelli in corrente alternata per l'utilizzo domestico.
- un sistema di controllo: che monitora il funzionamento dell'impianto e rende disponibile tutta l'energia producibile.

Il Fotovoltaico è diverso dal Solare Termico?

L'impianto fotovoltaico utilizza la luce solare per produrre energia elettrica. Il solare termico ha una tecnologia completamente diversa: infatti, il solare termico domestico, sfrutta l'energia solare per produrre solo acqua calda.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede - all'articolo 20 - la delimitazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ai fini della delimitazione l'articolo 20 prevede che:

- con decreto interministeriale (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), da adottare entro il 13 giugno 2022, verranno fissati i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome (comma 1 - 3);

- a tale proposito, con il decreto legge n. 17/2022 (articolo 12, comma 02) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, sono state incluse tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato ai fini dello sfruttamento con impianti a fonte rinnovabile (novella al comma 3 dell'articolo 20);

- entro i successivi 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi, le Regioni dovranno individuare, con proprie leggi, le aree idonee. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo Stato, in via sostitutiva (comma 4).

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, sono considerate aree idonee (comma 8):

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;

- le aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del Codice dell'ambiente (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006);

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, secondo quanto inserito dall'articolo 18 del decreto legge n. 17/2022;

- per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli (tutela come bene culturale)⁽¹⁾:

- le aree classificate agricole, distanti non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; l'art. 7 sexies

lettera a) del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (attraverso i decreti interministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20, decreto legislativo n. 199 del 2021), le aree classificate agricole sono ritenute aree idonee *ope legis* per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra qualora siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri (rispetto ai 300 metri del testo novellato) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.

- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti (2), nonché le aree classificate agricole distanti non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; l'articolo 7 sexies, lett. a), del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che nelle more dell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (attraverso i decreti interministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20, decreto legislativo n. 199 del 2021), le aree classificate agricole sono ritenute aree idonee *ope legis* per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra qualora siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da impianti industriali e stabilimenti (rispetto ai 300 metri del testo novellato).

- le aree adiacenti alla rete auto-stradale entro una distanza non superiore a 150 metri; l'articolo 7 bis, lettera b), del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che si considerano altresì aree idonee *ope legis* per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore ai 300 metri (rispetto ai 150 metri del testo novellato) dalla rete autostradale medesima.

- i siti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale degli impianti fotovoltaici esistenti, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico. Vi può essere anche variazione d'area purché nei limiti dei 300 metri di cui al primo punto (articolo 12, comma 03 del decreto-legge n. 17/2022).

Per i procedimenti di autorizzazione di impianti a FER in aree idonee, - ivi inclusi quelli per l'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA), come precisato dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022 - l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante, dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque; inoltre, i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.

Vista la complessità dei regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici, che variano a seconda del-

la potenza e dell'ambito su cui insistono gli impianti stessi, e che trovano la loro fonte in molteplici e frastagliati interventi normativi, si ritiene opportuno esporli in forma Tabellare, seguendo il lavoro prodotto dal GSE sul proprio sito istituzionale.

La Tabella è aggiornata a quanto prevede il decreto-legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, nonché approvata alla luce del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Tutti i regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici

FONTE	PROVVEDIMENTO NORMATIVO	IMPIANTO NUOVO/ESISTENTE	MODALITÀ OPERATIVE	POTENZA (KW)	PROCEDURA
Fotovoltaico	DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs.n.387/2003	Nuovo	Impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	più di 50	AU
Fotovoltaico	DL n.77/2021, art. 31, co.7, che ha modificato la Tab. A D.lgs.n.387/2003	Nuovo	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.lgs. n. 387/2003, come modificata dal DL n.77/2021	fino a 50	PAS
Fotovoltaico	DL n.77/2021, articolo 31, co. 2, che ha introdotto il comma 9-bis, dell'articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011 come sostituito dall'articolo 9, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022	Nuovo	Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.	fino a 20.000 (20 MW)	PAS
			Installazione impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee (3), comprese le aree dichiarate idonee ope legis (4) (prima ancora dell'individuazione delle aree idonee) (5), di potenza fino a 10 MW. N.B. per gli impianti fino a 1 MW, l'articolo 12, comma 1-bis del D.L. n. 17/2022 prevede la DILA (cfr. infra).	fino a 10 MW	PAS

Tutti i regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici

FONTE	PROVVEDIMENTO NORMATIVO	IMPIANTO NUOVO/ ESISTENTE	MODALITÀ OPERATIVE	POTENZA (KW)	PROCEDURA
			<p>Installazione impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione (di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012 (L. n.27/2012), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.</p> <p>Le soglie - di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - per la verifica di assoggettabilità per i suddetti impianti alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 20.000 KW (20 MW), purché il proponente allegghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate come sensibili e vulnerabili dalle Linee guida per la costruzione di impianti a FER (D.M. 10 settembre 2010).</p> <p>Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici in questione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. (6)</p>		PAS
				Oltre 20.000 (20 MW)	verifica assoggettabilità a VIA
Fotovoltaico	DL n.76/2020, articolo 56, comma 1, lett. d) che ha inserito l' articolo 6-bis nel D.lgs. n. 28/2011, poi modificato dall'articolo 32, comma 1-bis del D.L. n. 77/2021	Esistente	<p>Interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento:</p> <p>impianti con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20% (7);</p> <p>impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.</p>		DILA

Tutti i regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici

FONTE	PROVVEDIMENTO NORMATIVO	IMPIANTO NUOVO/ESISTENTE	MODALITÀ OPERATIVE	POTENZA (KW)	PROCEDURA
			<p>Installazione – anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n. 1444 del 1968)(8) - con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici.</p>		<p>Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale</p>
Fotovoltaico	DL n.17/2022, articolo 9, che modifica il comma 5 dell'articolo 7-bis del D.lgs. n. 28/2011 e articolo 10	Nuovo	<p>Ciò anche in presenza di installazioni su immobili soggetti a vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) ai soli fini l'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.</p> <p>Impianti fotovoltaici e termici indicati installati su immobili e in aree di cui all'articolo 136, comma 1, lett. b) (fatta salva l'eccezione suddetta) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.</p> <p>Si deve trattare di aree e degli immobili come individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del citato Codice, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico.</p>	da 50 a 200	<p>Autorizzazione da parte della Autorità competente in materia paesaggistica</p> <p>Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale</p>

Tutti i regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici

FONTE	PROVVEDIMENTO NORMATIVO	IMPIANTO NUOVO/ESISTENTE	MODALITÀ OPERATIVE	POTENZA (KW)	PROCEDURA
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022, articolo 12, comma 1-bis che inserisce i nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 4 del D.lgs. n. 28/2011 e comma 1-ter e quater	Nuovo e rifacimento integrale	<p>Impianti fotovoltaici di nuova costruzione e opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, rifacimento integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, nelle aree idonee (9), comprese le aree dichiarate idonee ope legis (10) (prima ancora dell'individuazione delle aree idonee)(11).</p> <p>I regimi amministrativi qui introdotti si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022.</p> <p>È comunque fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 (vedi righe precedenti) (12).</p>	<p>fino a 1 MW da 1 MW e fino a 10 MW oltre 10 MW</p>	DILA (13) PAS AU
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022 articolo 9, comma 1-quinquies	Nuovo	Realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, nonché relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, in aree idonee, non sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, e al di fuori delle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (14), per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio	inferiore a 1.000 (1 MW)	DILA
Fotovoltaico	DL n. 77/2021, articolo 32, comma 1, lett. a), primo e secondo periodo che modifica l'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 28/2011	Esistente	<p>Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento.</p> <p>Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente</p>		CAEL/ CILA
Fotovoltaico	DL n. 17/2022, articolo 9, comma 01, che aggiunge due periodi (in fine) all'art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011		<p>Realizzazione di opere connesse ad interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata senza incremento dell'area occupata.</p> <p>Aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica</p>		DILA Verifica preventiva interesse archeologico (art. 25, D.lgs. n. 50/2016)

Tutti i regimi vigenti per gli impianti fotovoltaici

FONTE	PROVVEDIMENTO NORMATIVO	IMPIANTO NUOVO/ESISTENTE	MODALITÀ OPERATIVE	POTENZA (KW)	PROCEDURA
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022 Articolo 9-ter	Nuovo	Installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), delle aree naturali protette (L. n. 394/1991) e dei siti della rete Natura 2000.	fino a 10.000 (10 MW)	PAS fatta salva la VIA e la valutazio- ne di tutela delle risorse idriche di cui al Codice dell'am- biente (D.lgs. n. 152/2006)
Fotovoltaico	D.L. n. 17/2022 Articolo 10-bis	Nuovo	Nelle aree a destinazione industriale, installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che possono coprire una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza		In deroga agli stru- menti urbanistici comunali e agli indici di coper- tura esi- stenti
Fotovoltaico	D.lgs. n. 199/2021 articolo 25, comma 3, lett. b) e D.M. 19/5/2015	Nuovo	Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra	fino a 20	Comuni- cazione prelimina- re all'in- stallazione secondo modello unico nazionale

Note

1) Ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo n. 42/2004.
 2) Come definiti dall' articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/ 2006.
 3) Ex 20 decreto legislativo n. 199/2021.
 4) Ex 20, comma 8 decreto legislativo n. 199/2021.
 5) L'individuazione non è ancora intervenuta.
 6) L'articolo 7 quinquies, del d.l. 21/2022, convertito con mod. l. 20 maggio 2022, n. 51, dispone che il limite relativo a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti. Si segnala che il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato riscritto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
 7) L'articolo 7 bis, lettera c), del d.l. 21/2022, convertito con mod. l. 20 maggio 2022, n. 51, prevede una semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.
 8) Ai sensi del decreto ministeriale (articolo 2), sono zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

9) Ex 20 decreto legislativo n. 199/2021.
 10) Ex 20, comma 8 decreto legislativo n. 199/2021.
 11) L'individuazione, come sopra esposto, non è ancora intervenuta.
 12) Rimane anche fermo l'articolo 22, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 199/2021, come modificato dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022, secondo il quale l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (l'ultimo inciso è stato aggiunto dall'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 17/2022). Tale procedura si applica, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura sopra prevista (articolo 12, comma 1 -quater del decreto-legge n. 17/2022).
 13) Per le opere su aree nella disponibilità del proponente.
 14) Ai sensi del decreto ministeriale (articolo 2), sono zone A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pa

Quali sono le semplificazioni principali in materia di immobili della pubblica amministrazione?

Viene previsto il potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione disponendo che per gli immobili della pubblica amministrazione centrale non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 siano ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2014, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia a determinate condizioni.

L'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, introduce un potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

A tale riguardo nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (cosiddetto programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate nell'ambito del suddetto programma PREPAC, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

IMPIANTI

Semplificazione della procedura di autorizzazione per installare infrastrutture di comunicazione elettronica

Quali sono le semplificazioni principali in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica?

La norma interviene sulla procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, e in particolare sui procedimenti autorizzatori delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, stabilendo che la documentazione relativa all'istanza per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici o la loro modifica, viene esclusa nei casi di installazione di infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici.


L'articolo 7 septies del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 novella l'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, inserendovi un nuovo secondo periodo che introduce una disciplina semplificata per l'installazione di pali, torri e tralicci destinati a ospitare impianti di comunicazione elettronica.

Con riferimento a tali infrastrutture, infatti, non sarà necessario presentare la documentazione relativa alle emissioni elettromagnetiche a corredo dell'istanza di autorizzazione: si tratta, perciò, di una deroga a quanto previsto, invece, dal primo periodo del predetto comma 3, per tutte le altre infrastrutture per impianti radioelettrici.

Tale comma 3 del novellato articolo 44 - su cui la proposta emendativa in esame incide - prevede, infatti, al primo periodo, che l'istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di comunicazione elettronica sia corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi in tema di emissioni elettromagnetiche (di cui alla legge n. 36 del 2001) e, in particolare, il rispetto dei seguenti elementi:

- limiti di esposizione;
- valori di attenzione;
- obiettivi di qualità.

Il Sole
24 ORE



IL PNRR NON AVRÀ PIÙ SEGRETI.

Cosa contiene e a cosa serve il Piano nazionale di ripresa e resilienza, più conosciuto come PNRR? Per avere le risposte, un libro curato da Mauro Meazza e scritto con il contributo di numerosi giornalisti de Il Sole 24 Ore. Ne analizzano i vari capitoli, come sanità, trasporti, lavoro e scuola e ci spiegano come l'erogazione dei fondi europei del Piano è strettamente connessa a interventi puntuali e riforme. Per mostrarci come le tante voci ricadranno su di noi, sulle nostre attività e su moltissimi aspetti delle nostre vite.



**OSSERVATORIO
PNRR
IL SOLE 24 ORE**

Tutti gli aggiornamenti sul PNRR sono disponibili online su osservatoriopnrr24.com e ogni giovedì in edicola con Il Sole 24 Ore.

DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE A € 16,90



Per maggiori informazioni chiama
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping



In vendita su Shopping24
offerte.ilsole24ore.com/pnrr

amazon

ibs.it
internet bookstore Italia

Rakuten kobo

venga su eureka.it/pics

03

IL «DECRETO AIUTI»

Le nuove misure di semplificazioni in campo energetico introdotte dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 («decreto Aiuti») convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Nell'ampio genus delle misure volte a semplificare la produzione e la commercializzazione delle energie rinnovabili, anche al fine di sopperire alle gravi carenze generatesi dalla crisi politico-economica internazionale, è stato emanato il d.l. 17 maggio 2022 n. 50, che introduce importanti agevolazioni per cittadini ed imprese; ma che, soprattutto, interviene ulteriormente in tema di rigassificazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificazione in tema di autorizzazioni amministrative

APPROVVIGIONAMENTO

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

Quali sono le semplificazioni principali in materia di rigassificazione?

Sono definiti i rigassificatori come “interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti” e le regole per la realizzazione di nuovi impianti, compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina –allo scopo– di un commissario straordinario del Governo. Si interviene in materia di rigassificatori galleggianti, nell'ambito delle misure volte a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando il programma di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.

Il primo comma dell'articolo 5 attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché alle infrastrutture connesse a tali opere. Per la realizzazione delle opere stesse si prevede la nomina, con DPCM, di uno o più commissari straordinari.

Il secondo comma prevede che sia rilasciata dal commissario straordinario, in via eccezionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere e delle infrastrutture sopracitate, entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.

Il terzo comma consente al Ministro della Transizione Ecologica di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico dalle valutazioni di impatto ambientale, previa comunicazione alla Commissione Europea.

Il quarto comma prevede che le amministrazioni interessate nelle procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2 succitato. L'autorizzazione eventualmente rilasciata ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante

al piano regolatore portuale, ove necessaria.

Il quinto comma reca disposizioni circa l'istanza di autorizzazione che i soggetti che si propongono per la realizzazione delle opere devono presentare al Commissario straordinario, entro 30 giorni dalla nomina dello stesso.

Il sesto comma prevede l'obbligo di comunicazione delle istanze e dei progetti, da parte del Commissario, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MITE e al MIMS, entro 5 giorni dalla data della loro presentazione e autorizzazione.

Il settimo comma dispone l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale delle procedure di installazione dei predetti impianti a uso militare.

Il nono comma prevede un'ulteriore clausola di accelerazione delle opere. In particolare, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 al posto dell'articolo in esame, il nono comma prevede che il Commissario operi in deroga alle disposizioni diverse da quelle penali, fatte salve le disposizioni antimafia e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Il decimo comma prevede che, in materia di appalti pubblici, siano introdotte disposizioni specifiche finalizzate all'accelerazione e semplificazione delle procedure, prevedendo che:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza;
- si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del d.lgs. n. 76/2020 in materia di verifiche antimafia;
- non si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di dibattito pubblico;
- le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi e alla consultazione sul posto dei do-

cumenti di gara esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile;

- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, ovvero i termini minimi previsti per i settori speciali, previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
- nelle ipotesi previste dall'articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016 la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare i sette giorni;
- il termine previsto dall'articolo 89 è ridotto a 5 giorni;
- in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97 per la presentazione delle spiegazioni non può essere superiore a 7 giorni.

L'undicesimo comma prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione delle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi.

Il tredicesimo comma prevede l'identificazione delle opere autorizzate mediante il codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione. Reca inoltre disposizioni circa il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere.

Durante l'esame dell'articolo 5 in sede referente presso le Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento con il quale si introduce il principio in forza del quale gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di autorizzazione sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

SEMPLIFICAZIONI

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Ulteriori misure di semplificazione per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili (FER)

Sono introdotte norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Viene modificata la procedura di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Viene inserito nell'elenco delle aree considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. Inoltre, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 6 introduce norme fondamentali di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, apportando le seguenti modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:

- il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di individuazione delle aree idonee in capo alle Province autonome;
- per quanto riguarda le more dell'individuazione delle aree idonee previste dal decreto RED II, viene specificato che sono aree idonee anche quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela secondo la legislazione vigente. Inoltre, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici;
- da ultimo, dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la competente DG del MiC stabilisca, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali

o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Durante l'esame dell'articolo 6 in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati sono state approvate alcune proposte emendative all'articolo 6 in forza delle quali:

A) viene modificata la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l'aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW. E' stata, poi, estesa anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale;

B) la coltivazione delle risorse geotermiche rientra tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo e si prevede che i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche corrispondano annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. Le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse sono definite entro novanta giorni dalla conversione del d.l. Aiuti, mediante Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e sentiti gli Enti comunali coinvolti.

C) per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono realizzabili, con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kW, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all'utilizzo dell'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Basta la «Dila».
Semplificazione
per nuovi impianti
non superiori
a 1000 kW



PERCORSI AUTORIZZATIVI

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da rinnovabili

Ulteriori semplificazioni in materia di Autorizzazione Unica (AU) statale

Vi sono norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e in particolare:

- in caso di progetti sottoposti a VIA dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti sostituiscono il provvedimento di VIA;
- le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerenti il caso di amministrazioni dissenzienti;

- le riunioni delle Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

- per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, il proponente in sede di presentazione della domanda di autorizzazione può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse



Dalla Camera.
Interventi
di semplificazione
approvati in
Commissione
a Montecitorio

l'articolo 7 dispone, ai commi 1 e 2, che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, queste deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall'Amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Inoltre, è stabilito che laddove vi sia la decisione del Consiglio dei ministri che si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Durante l'esame in sede referente presso le Com-

missioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati è stata introdotta una nuova disposizione in forza della quale si prevedono modifiche all'art. 15 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), il prolungamento a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (articolo 7 bis).

Sempre in sede referente presso le citate Commissioni riunite, è stato approvato il comma 3-bis, il quale prevede che per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e da quelli fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

TERZO SETTORE

Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?

Le comunità energetiche rinnovabili sono previste dall'art. 31 del decreto legislativo n. 199/2021 e sono istituite con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, senza la realizzazione di profitti finanziari.

Il decreto "Aiuti" consente alle Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili; resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette.

Il primo comma dell'articolo 9 consente al Ministero della Difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali - anche per impianti superiori a 1 MW - in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II". Inoltre, garantisce a tali realtà la possibilità di accedere al regime di sostegni economici offerti dalla medesima norma, prevedendo quale unico onere il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Il secondo comma consente alle Autorità di sistema portuale di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili. Durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento in forza del quale la possibilità di realizzare impianti viene esclusa nelle aree naturali protette.

CODICE DELL'AMBIENTE

Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Ulteriori misure di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Viene modificata la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente. In particolare, le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; le modalità di verifica della completezza della documentazione; la proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti. Inoltre, sono state aggiunte ulteriori modifiche al Codice relative, in particolare, alla documentazione da includere nell'istanza di VIA e al calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA.

l'articolo 10 introduce modifiche al decreto legislativo n. 152/2006.

In particolare:

- all'articolo 8 comma 2-bis: si dispone che il rappresentante del Ministero della Cultura presso la Commissione tecnica per lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale partecipi alle riunioni senza diritto di voto;
- all'articolo 23: si recano disposizioni sull'attività istruttoria della Commissione;
- all'articolo 25: prevede che la proroga del prov-

vedimento di VIA non contenga prescrizioni diverse rispetto a quelle previste nel provvedimento originario, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento;

- all'allegato II, parte seconda (progetti di competenza statale): si prevede la soppressione del punto 4 (elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri).

Durante l'esame dell'articolo 10 in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare le modifiche riguardano:

- il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC (che viene eliminato);
- le modalità di verifica della completezza della documentazione;
- la proroga della VIA;
- la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti;
- ulteriori novelle al Codice dell'ambiente, introdotte in sede referente, riguardanti in particolare la documentazione da includere nell'istanza di VIA e al calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA

FORNITURE

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti

Misure principali di semplificazione per intervento di ammodernamento asset esistenti

La norma di semplificazione riguarda le opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili.

Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

l'articolo 11 aggiunge il comma 4-septiesdecies all'articolo 1-sexies del d.lgs. n. 239/2003, il quale prevede misure di semplificazione per le autorizzazioni relative ad interventi di ammodernamento di linee esistenti, e reca disposizioni di carattere ordinamentale.

Durante l'esame dell'articolo 11 in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati è stato specificato che il regime amministrativo della PAS (procedura abilitativa semplificata) si applica non solo ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici, ma anche alle relative opere connesse.

CLASSIFICAZIONI

Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili

Misure di semplificazione in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AIA)

La norma interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento.

Inoltre, viene dettata una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'articolo 12 reca misure relativamente alle deroghe alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzano carbone o olio combustibile.

Introduce il comma 3-bis all'articolo 5-bis del decreto legge n. 14/2022, il quale prevede obblighi di trasmissione da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale.

AGEVOLAZIONI

Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine ricarica di veicoli elettrici

Modifiche principali alla normativa del Superbonus

Viene prorogato di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.

Tale conteggio va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, o alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

In virtù delle novità introdotte in sede di conversione parlamentare del DL 73/2022 recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, le maggiori possibilità di cessione sono estese anche alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate prima del 1° maggio 2022.

La norma, contenuta nell'articolo 14, interviene in particolare sulla disciplina del cd. Superbonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche.

In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui al d.lgs. n. 385/1993 possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti qualificati.

Durante l'esame dell'articolo 14 in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati viene modificata la disposizione che interviene sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, precisando che tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l'entrata in vigore

della legge di conversione, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34/2020.

Inoltre, è stata estesa la previsione della necessità del permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

Infine, si segnala l'approvazione di un emendamento che introduce un nuovo articolo 30-bis con cui sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), volte a semplificare la disciplina per la realizzazione di opere e impianti di telecomunicazioni.

Con riferimento alla disciplina del Superbonus si evidenzia che durante l'esame parlamentare del disegno di conversione in legge del decreto legge n. 73 del 2022 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali è stato introdotto un nuovo articolo (nuovo articolo 40-quater «Modifiche disciplina crediti d'imposta e cessione del credito») che sopprime, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis) e abroga, inoltre, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo

l'applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

In particolare, tale disposizione, al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, previsti sotto forma di crediti d'imposta (spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, dal decreto legge n. 50 del 2022), nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione di prima cessione del credito o di sconto in fattura, abroga il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto legge n. 50 (nel frattempo convertito nella legge n. 91 del 2022).


La soppressione di tale comma, pertanto, farebbe venire meno tale soglia massima di 200 mila euro prevista per il riconoscimento alle imprese dei vari crediti d'imposta accumulati. Il sopra citato comma 3, dell'articolo 57, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 50 si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Si tratta delle norme che stabiliscono che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Con la soppressione di tale comma si riconosce, pertanto, non più alle sole cessioni comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche alle cessioni precedenti, di potersi avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito introdotta dal menzionato articolo 14.

Il Sole
24 ORE

ENGLISH



IMPARA L'INGLESE VELOCEMENTE: È TUTTA UNA QUESTIONE DI METODO.

Torna arricchito di contenuti, il libro per imparare velocemente l'inglese attraverso innovative tecniche di memoria. Addio metodi classici lunghi e poco efficaci: ora "impariamo attraverso il fare". Ogni tappa, con diversi argomenti e l'ausilio di esercizi pratici finali, fornisce le conoscenze base e gli strumenti per comunicare in ogni situazione, sfruttando la capacità della mente di creare immagini, costruire associazioni e collegare ciò che già conosce con quello che sta imparando.

IN EDICOLA DA SABATO 25 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 25/07/2022.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping **24**

In vendita su [Shopping24](http://Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/ingleseinunmese)
offerte.ilssole24ore.com/ingleseinunmese

04

DECRETO «AIUTI BIS»

Ulteriori semplificazioni in materia di energia previste dal decreto legge «Aiuti bis» approvato dal Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022

LE DECISIONI DEL 4 AGOSTO

Ulteriori semplificazioni in materia di energia e fonti rinnovabili nel Dl «Aiuti bis»

Quali sono le ulteriori misure previste dal c.d. "DL Aiuti bis" approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022?

Le ulteriori misure adottate dal Consiglio dei Ministri sono le seguenti:

- Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
- Capo II – Misure urgenti relative all'emergenza idrica
- Capo III – Regioni ed enti territoriali
- Capo IV – Misura in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
- Capo V - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
- Capo VI – Istruzione
- Capo VII – Disposizioni in materia di giustizia
- Capo VIII – Disposizioni finanziarie e finali

Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Quali sono le ulteriori misure che riguardano l'energia?

Le ulteriori misure in materia di energia adottate dal Consiglio dei Ministri sono le seguenti:
Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

- Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
- Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
- Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022
- Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022
- Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
- Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
- Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
- Misure fiscali per il welfare aziendale

L'articolo 1 prevede il «Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas» disponendo che per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 riconosciute sulla base del valore ISEE sono ride terminate con delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

L'articolo 2 detta «Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale» modificando l'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sostituendo il comma 2-bis, al fine di individuare quali clienti vulnerabili i clienti civili:

A) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

B) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

C) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

D) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

E) di età superiore ai 75 anni.

L'articolo 3, «Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale» sospende fino al 30 aprile 2023 l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Ritenendo di conseguenza inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 4 «Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022», per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

L'articolo 5 «Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022» in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sul-

la produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'articolo 6 «Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale» prevede per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente

energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022,

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'articolo 7, «Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca», al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

L'articolo 8 «Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti» riporta, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022 vengono rideterminate le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, della benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante ecc.

L'articolo 11 «Misure fiscali per il welfare aziendale», prevede che limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 516,46.

Il Sole
24 ORE



L'informazione non va in vacanza, portala sempre con te, basta 1€.

Resta sempre aggiornato con Il Sole 24 Ore. Con la flessibilità e tutte le funzionalità garantite dall'App potrai facilmente accedere all'informazione più attuale e completa del Quotidiano digitale assieme agli approfondimenti e alle analisi di 24+, in qualsiasi luogo e momento. Perfetto per la tua estate.

Prova
per 1 mese a 1€
Il Sole 24 Ore
digitale con 24+



ilsole24ore.com/estate2022



DISPONIBILE SU
Google Play

Scarica su
App Store

Offerta valida solo per nuove sottoscrizioni.

venga su eurrekadu...